

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE SECONDA

Registro Ordinanze:160/2005

Registro Generale: 12894/2004
12896/2004

nelle persone dei Signori:

DOMENICO LA MEDICA Presidente
FRANCESCO RICCIO Cons.
RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **12 Gennaio 2005**

Visto il ricorso 12894/2004 proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Visto il ricorso 12896/2004 proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

rappresentate e difese da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

con domicilio eletto in ROMA
XXXXXXXXXXXXX
presso
XXXXXXXXXXXXX

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede

*quanto al ricorso n. 12894/2004
nei confronti di
XXXXXXXXXX*

*quanto al ricorso n. 12896/2004
nei confronti di
XXXXXXX*

quanto al ricorso n. 12894/2004:

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del Bando di concorso adottato con determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Risorse Umane UDC/136 del 13/07/2001 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 7 del mese di luglio 2001 (supplemento straordinario n. 5) del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali, per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore tributario, area C, posizione economica C1;

- della graduatoria provvisoria per l'ammissione al percorso formativo del procedimento selettivo interno, e di tutte le operazioni valutative in essa contenute e compiute dalla Commissione esaminatrice;

- dell'Accordo tra Amministrazione finanziaria e le OO.SS. in data 1/8/2003;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

quanto al ricorso n. 12896/2004:

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del Bando di concorso adottato dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze con determinazione n. 4109/U.R.U. del 13/07/2004, per la copertura di n. 249 posti nei profili professionali dell'Area C, posizione economica C1, disponibili negli uffici delle Agenzie delle Dogane;

- della disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 354 del 25/09/2001, recante modifica ed integrazioni alle disposizioni n. 4109/U.R.U. del 13/07/2004;

- della determinazione del Direttore Regionale per il Lazio e l'Umbria dell'11/11/2004, prot. n. 58357 di approvazione della graduatoria provvisoria per l'ammissione al corso formativo del procedimento selettivo interno riferita al profilo amministrativo tributario e di tutte le operazioni valutative in essa contenute e compiute dalla commissione esaminatrice;

- dell'Accordo tra Amministrazione finanziaria e le OO.SS. in data 1/8/2003;

- della nota del Presidente della Commissione del 13/12/2004;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi;

Viste le domande di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalle ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e udito altresì per la parte ricorrente l'avv. XXXXXX,

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ravvisata la necessità di disporre la riunione dei due ricorsi in epigrafe, limitatamente all'esame dell'istanza cautelare;

Rilevato che talune delle censure dedotte comportano la radicale ed integrale caducazione delle procedure di riqualificazione, e richiedono pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati;

Valutata la sussistenza dei presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, anche in modo congiunto per i due ricorsi;

Ritenuto di fissare il prosieguo dell'esame delle istanze cautelari, previa integrazione del contraddittorio, alla camera di consiglio del 9 marzo 2005;

Considerato che le procedure in esame palesano numerose gravi irregolarità, con particolare riguardo alla violazione del giudicato della Corte Costituzionale, e che il fumus delle censure avanzate al riguardo, unitamente al danno grave ed irreparabile per i ricorrenti, impongono di sospendere l'intero svolgimento delle medesime procedure nelle more del predetto adempimento;

Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato;

P.Q.M.

RIUNISCE, ai fini della fase cautelare, i due ricorsi in epigrafe;

ORDINA l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami dei due ricorsi;

RINVIA la trattazione delle istanze cautelari alla camera di consiglio del 9 marzo 2005;

SOSPENDE, fino alla predetta data, lo svolgimento delle procedure di riqualificazione bandite con determinazione dirigenziale UDC/136 del 13/07/2001 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del luglio 2001 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali - per l'accesso al profilo professionale di collaboratore tributario, area C, posizione economica C1, Direzione compartimentale Lazio, Abruzzo e Molise, e con determinazione dirigenziale n. 4109/U.R.U. del 13.7.2004, per la copertura di 249 posti nei profili professionali dell'Area C, posizione economica C1, presso l'Agenzia delle Dogane.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, li 12 Gennaio 2005

Presidente

Consigliere